

# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**  
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO  
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

n. 555/25/04/61/2/4672

Roma, data protocollo

OGGETTO: Nuova circolare I.N.P.S. – Visite fiscali per i dipendenti pubblici.  
Quesito.

ALLA SEGRETERIA GENERALE UGL POLIZIA DI STATO  
= ROMA =

Si fa riferimento alla nota n. 955/S.N. del 26 ottobre 2016, con la quale viene segnalata una presunta "...circolare diramata dall'INPS portante nuove regole in materia di orari delle visite fiscali per i dipendenti pubblici, includendo anche il personale della Polizia di Stato".

Quindi: "sembrerebbe che il predetto Istituto abbia imposto un regime di reperibilità per il dipendente statale 7 giorni su 7, compresi i giorni festivi, in occasione dell'assenza dal servizio per malattia. ...ci sarebbe anche la previsione di un nuovo regime sanzionatorio per il lavoratore trovato assente al momento della visita fiscale... "; nelle conclusioni della nota sindacale si chiede "che l'Amministrazione provveda all'emissione di una circolare esplicativa, onde evitare a tutti i dipendenti di incorrere in sanzioni... "

Al riguardo, la Direzione Centrale per le Risorse Umane-Ufficio Affari Generali e Giuridici ha rappresentato che da una verifica effettuata - sia agli atti di questo Ufficio, sia consultando il sito dell'INPS - non risultano nuove direttive in materia, precisando che le regole in materia di visite fiscali sono, in realtà, già vigenti a decorrere dal 6 luglio 2011.

Si richiama, a tal proposito, il d.l. n. 98 del 2011, convertito in legge n. 111 del 2011, che ha introdotto delle innovazioni in materia di assenze per malattia dei pubblici dipendenti, estendendole anche al personale in regime di diritto pubblico, tra cui è ricompreso quello appartenente alla Polizia di Stato.

IN/ie  
4672 Nuova circolare INPS  
Visite fiscali dipendenti pubblici  
Quesito  
Ugl-Risposta  
29.12.16

# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**  
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO  
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

A seguito di tale intervento normativo è stata diramata la circolare n. 333.A/9807.F.7/7281-2011 del 14 settembre 2011 da cui si evince che:

- 1) l'obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi (v. DPCM 18.12.2009, n. 206);
- 2) sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l'assenza è riconducibile a patologie gravi che richiedono terapie salvavita, infortuni sul lavoro, malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio, gli stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta (v. DPCM 18.12.2009, n. 206);
- 3) in caso di assenza ingiustificata alla visita fiscale, si applica l'art. 5 del d.l. n. 463 del 1983, comma 14, come risultante dalla sentenza di illegittimità della Corte costituzionale n. 78 del 1988 (v. direttiva del D.F.P. n. 10/2011).

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
Tommaso Ricciardi

